

INFOPLUS

Le successioni



L' eredità deve essere pianificata. Anche da chi eredita.

Colofone

Editore

Federazione Cooperative Raiffeisen

Testi

Dott.ssa. Dr. Chiara Bombardelli, Dott.ssa. Marion Di Gallo Oberhollenzer

Attualizzazione testi:

Federazione Cooperative Raiffeisen, Ufficio legale

Stampa

Athesia Druck, Bressanone

Pubblicazione

Settembre 2008

Non si è tenuto conto di variazioni successive. Nonostante l' accuratezza delle informazioni fornite, non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente dispensa.

Un aspetto fondamentale nella gestione del futuro proprio e della propria famiglia è un' adeguata pianificazione della successione del patrimonio familiare da una generazione all' altra.

Tuttavia, non è solo una questione d' età. Certamente, nessuno pensa volentieri alla propria morte e, quanto più ci sentiamo giovani e pieni di vigore, tanto più preferiamo rimandare tali pensieri. Ciò nondimeno, sono proprio le famiglie giovani che, troppo spesso, rinunziano a adottare adeguate soluzioni previdenziali per il loro futuro.

Spesso ciò accade perché non sappiamo bene come affrontare il tema dell' eredità e della successione e cosa potrà accadere nel momento in cui casa e terreni cambieranno proprietario. Le domande che ci poniamo di solito, in questi casi, sono le seguenti:

- ▶▶ in che modo vengono determinati gli eredi di una persona defunta?
- ▶▶ quali sono le modalità per dividere il patrimonio del defunto tra gli eredi?
- ▶▶ a quali aspetti bisogna prestare attenzione nella stesura di un testamento?
- ▶▶ come reagirà la banca del defunto?

Le seguenti informazioni sul tema delle successioni e "La Banca e le successioni" desiderano fornire risposte semplici e chiare ai molti dubbi in materia, offrendo un valido supporto per intervenire in maniera tempestiva ed entro i termini di legge, nel caso di morte di un familiare o di un conoscente.

Nel corso degli ultimi anni, le disposizioni in materia di diritto ereditario sono state spesso oggetto di revisioni e, anche nel prossimo futuro, potrebbero subire ulteriori modifiche.

Poiché le disposizioni del diritto ereditario sono molto complesse e vaste, in questa sede possono essere chiariti solo i concetti basilari.

In caso di dubbio, di patrimoni ingenti e in tutte le situazioni familiari complesse, si consiglia pertanto di interpellare un commercialista, un legale o un notaio esperto, allo scopo d' individuare la soluzione più idonea.

Indice

Le successioni in generale

▶▶ 01. La disciplina delle successioni	
1.1. Successione senza testamento	7
1.2. Gradi di parentela dei familiari aventi diritto alla successione	9
1.3. Successione testamentaria	10
▶▶ 02. Il testamento	
2.1. Forme di testamento	12
2.1.1. Il testamento olografo	12
2.1.2. Il testamento pubblico	13
2.1.3. Il testamento segreto	13
2.2. Contenuto del testamento	14
▶▶ 03. Accettazione e acquisto dell' eredità	
3.1. Capacità di succedere	21
3.2. Indegnità	21
3.3. Acquisto dell' eredità	22
3.4. Accettazione dell' eredità	22
3.5. Rinunzia all' eredità	23
▶▶ 04. Glossario	25
▶▶ 05. L' imposta di successione	
5.1. Imposta di successione – Franchigie e aliquote	27
5.2. La dichiarazione di successione	28
5.3. Esenzione dall' imposta di successione	28

La banca e le successioni

▶▶ 06. Dimostrazione della qualità di erede	
6.1. Nella successione legittima	31
6.2. Nella successione testamentaria	31
▶▶ 07. Obblighi della banca in caso di successione	
7.1. Aspetti civilistici	32
7.2. Aspetti tributari	32
7.3. Esonero dall' obbligo della dichiarazione di successione	32
7.4. Dimostrazione di debiti verso istituti di credito	33
▶▶ 08. Liquidazione delle somme agli eredi	34
▶▶ 09. Successione nei debiti e nelle garanzie da parte degli eredi	34
▶▶ 10. Prodotti bancari e assicurativi	
10.1. Conto corrente	35
10.2. Rapporti collegati col conto corrente	35
10.3. Prodotti di risparmio e d' investimento	36
◦ Libretti di risparmio	36
◦ Certificati di deposito e obbligazioni bancarie	36
◦ Titoli di credito	37
◦ Fondi d' investimento	37
◦ Gestioni patrimoniali	37
◦ Fondi pensione	38
10.4. Mutui e finanziamenti	38
10.5. Garanzie prestate	38
10.6. Casette di sicurezza	39
10.7. Assicurazioni	39

Le successioni in generale

01. La disciplina delle successioni

In caso di morte di una persona, si possono presentare le seguenti situazioni:

1. il defunto non ha lasciato alcun testamento o il testamento viene dichiarato nullo e, pertanto, gli eredi e le quote spettanti vengono stabiliti per legge (vedi a pag. 8);
2. il defunto ha lasciato un testamento con cui dispone del proprio patrimonio (vedi a pag. 9);
3. la successione viene disciplinata sia dalla legge che da un testamento.

Quest' ultimo caso in particolare si può verificare quando:

- ▶ il defunto ha disposto solo di una parte del suo patrimonio e, dunque, per i beni non compresi o sopravvenuti, è la legge ad individuare i possibili successori;
- ▶ il defunto, nel disporre del suo patrimonio, non ha rispettato i diritti successori dei cd. legittimari (i familiari più stretti), i quali dunque avranno diritto di impugnare il testamento per ottenere la cd. quota legittima o quo-

ta di riserva come determinata in loro favore dalla legge.

1.1. Successione senza testamento (la cd. successione legittima)

In assenza di testamento (o in ipotesi di testamento invalido), hanno diritto di succedere nel patrimonio del defunto il coniuge superstite, i figli ed i parenti fino al 6° grado secondo l' ordine riportato alla pagina seguente (cfr. il riquadro sui gradi di parentela alle pagg. 18/19) e nella misura stabilita dalla legge.

In mancanza di aventi diritto alla successione, l' eredità è devoluta allo Stato, il quale, a differenza di tutti gli altri possibili chiamati alla successione, non può rinunziarvi ma è tenuto ad accettarla con il cd. beneficio d' inventario (cfr. sub. 3.4), cioè rispondendo di eventuali debiti del defunto solo nel limite del valore del patrimonio ereditario.

1.1.

Successione senza testamento (successione legittima)

Eredi	Patrimonio ereditario
coniuge	tutto
coniuge + 1 figlio	1/2 al figlio 1/2 al coniuge
coniuge + più figli	1/3 al coniuge 2/3 ai figli
coniuge + genitori + nonni	2/3 al coniuge 1/3 familiari
1 figlio	tutto
più figli	tutto in parti uguali
genitori o nonni	tutto in parti uguali
coniuge, genitori nonni + fratelli	2/3 al coniuge 1/4 ai genitori o ai nonni 1/12 ai fratelli
coniuge + fratelli	2/3 al coniuge 1/3 ai fratelli
genitori, nonni + fratelli	1/2 ai genitori o nonni 1/2 ai fratelli
fratelli	tutto in parti uguali
altri parenti fino al 6° grado	tutto in parti uguali

1.2.

1.2. Gradi di parentela dei familiari aventi diritto alla successione

La legge individua i familiari che hanno diritto di partecipare alla successione di una persona preferendo quelli che vantano un grado più stretto di parentela; il grado di parentela determina l'appartenenza ad uno degli "ordini" di successibili, all'interno dei quali i soggetti più prossimi escludono quelli di grado successivo (si veda il riquadro sui gradi di parentela alle pagg. 18/19).

Primo ordine di successibili tra i parenti:

Sono i discendenti del defunto (i figli legittimi e naturali hanno gli stessi diritti; i figli legittimati e adottivi sono equiparati a quelli legittimi) e gli ascendenti.

Secondo ordine di successibili:

I collaterali: fratelli e le sorelle, nonché i loro discendenti.

Terzo ordine di successibili:

Tutti gli altri parenti entro il sesto grado.

Il Coniuge:

Il coniuge partecipa alla successione del defunto insieme ad eventuali discendenti, ascendenti e fratelli del defunto, ma la sua presenza esclude dalla successione gli altri parenti più lontani.

Inoltre, in presenza di uno o più figli, la successione si apre solo tra essi ed il coniuge superstite, con esclusione di tutti gli altri parenti; in particolare:

- ▶ se vi è un solo figlio, la successione si apre tra quest'ultimo ed il coniuge ed a ciascuno spetta la metà del patrimonio;
- ▶ se invece i figli sono più di uno, il coniuge ha diritto ad un terzo del patrimonio (ed i restanti 2 terzi vengono divisi in parti uguali tra i figli).

Se invece non ci sono figli ed il coniuge è chiamato alla successione insieme agli ascendenti ed ai fratelli del defunto, egli ha diritto ad una quota pari a 2 terzi dell'intero patrimonio.

Il coniuge separato ha gli stessi diritti di quello non separato, a meno che nella sentenza di separazione non sia stato pronunciato addebito (della separazione) a suo carico; in tal caso egli è escluso dalla successione ed ha diritto solo ad un assegno vitalizio a condizione che al momento dell'apertura della successione godesse degli alimenti a carico del defunto.

In ogni caso l'importo dell'assegno non potrà essere superiore a quello degli alimenti goduti.

Lo stesso principio si applica anche al coniuge divorziato.

Rappresentazione:

Qualora i figli o i fratelli del defunto che avrebbero diritto alla successione non possano o non vogliano accettare l' eredità (ad es. perché sono premorti o a causa di indegnità a succedere o rinuncia all' eredità), i loro discendenti sono chiamati a succedere al loro posto.

1.3. La Successione testamentaria

Ove una persona desideri disporre del suo patrimonio in favore di soggetti diversi (o in misura diversa) da quelli indicati dalle norme sulla successione legittima, egli potrà raggiungere tale scopo redigendo un testamento.

02. Il testamento

Chiunque abbia compiuto la maggiore età e non sia interdetto o comunque privo della capacità di intendere e di volere al momento della stesura, può redigere un valido testamento.

Revoca e modifica del testamento

Poiché il testamento deve essere l' espressione delle ultime volontà del testatore, esso può essere revocato o modificato in qualsiasi momento. Ciò può avvenire anche mediante stesura di un nuovo testamento che revochi espressamente quello precedente o che contenga disposizioni con esso del tutto o in parte incompatibili.

La revoca di un testamento effettuata espressamente mediante un testamento successivo resta ferma anche nel caso in cui il secondo testamento perda efficacia ad es. perché l' erede istituito è deceduto prima del testatore oppure perché il successore è indegno (si veda a p. 15) o ha rinunciato all' eredità (si veda a p. 17). In tal caso la successione sarà regolata (non dal primo testamento) ma dalle regole della successione legittima (si veda "Successione senza testamento", a p. 3).

Naturalmente, il testatore può revocare un testamento anche semplicemente distruggendolo. Anche in questo caso, in assenza di altre disposizioni testamen-

tarie valide, si applicheranno le norme della successione legittima.

Divieto di patti successori

Proprio perché il testamento deve contenere la libera e spontanea espressione della volontà del testatore, è nullo qualsiasi patto con il quale ci si obbliga a disporre in un determinato modo di una futura eredità (i cosiddetti patti successori). Sono quindi nulli sia gli accordi con i quali ci si impegna a disporre della propria successione in un certo modo, sia quelli che hanno ad oggetto i diritti che potrebbero derivare dalla futura successione di altre persone; anche la rinuncia ad una successione non ancora aperta costituisce un patto successorio nullo.

Rappresenta eccezione a tale divieto la possibilità di stipulare un cd. "patto di famiglia" (artt. 768-bis e segg. del codice civile), cioè un contratto con cui, in deroga alle disposizioni che disciplinano il diritto alla legittima (si veda a pag. 15) e il divieto di patti successori, è possibile disciplinare nell' ambito del nucleo familiare la successione in un' azienda o in una partecipazione societaria.

Nullità di testamenti reciproci o congiuntivi

Sempre al fine di garantire la libera espressione dell' ultima volontà, la legge

2.1.

vieta inoltre la stesura di testamenti reciproci (in cui 2 o più persone si lasciano reciprocamente dei beni) o congiuntivi (in cui 2 o più persone dispongono, nello stesso atto, a favore di terzi).

Rappresentazione

Anche nella successione testamentaria opera il diritto di rappresentazione e, dunque, qualora i figli o i fratelli del defunto aventi diritto alla successione non vogliano o possano accettare l' eredità (a causa di morte, indegnità a succedere o rinuncia) i loro discendenti saranno chiamati a succedere al loro posto.

Sostituzione

Il testatore può anche espressamente indicare chi sarà chiamato all' eredità "in sostituzione", cioè nel caso in cui la persona (o le persone) nominata nel testamento non voglia o non possa accettare l' eredità.

L' accettazione dell' eredità da parte degli eredi sostituiti esclude l' operatività della rappresentazione

Diritto d' accrescimento

Qualora più eredi siano stati designati con uno stesso testamento nell' universalità dei beni, senza determinazione di quote o in parti uguali, e uno di essi non voglia o non possa accettare, la sua parte "si accresce" agli altri in eguale misura.

Il meccanismo dell' accrescimento, tuttavia, opera solo in assenza di sostituzioni (cfr. punto precedente) e sempre che non abbia luogo la rappresentazione.

2.1. Forme di testamento

2.1.1. Il testamento olografo

Il testamento olografo è il testamento redatto, datato e firmato dal testatore.

Esso deve essere scritto, datato e firmato di proprio pugno dal testatore; la sola firma in calce ad un testo redatto da altra persona o scritto a macchina o computer non è sufficiente per la validità del testamento.

La legge non prevede altri vincoli di carattere formale, ma per evitare errori è opportuno osservare alcune semplici regole:

- ▶▶ indicare esattamente il luogo e la data;
- ▶▶ indicare esattamente il nome e il cognome proprio così come delle persone nominate;
- ▶▶ numerare le pagine, nel caso di testamenti composti da più.

Il testamento olografo può restare nelle mani del testatore o essere custodito da altre persone (un notaio, un avvocato, un commercialista o altra persona); chiunque abbia in custodia un testamento olografo deve consegnarlo ad un notaio

2.1.

per la pubblicazione non appena viene a conoscenza del decesso del testatore. La pubblicazione consiste nella stesura di un verbale sul contenuto del testamento effettuata dal notaio in presenza di 2 testimoni.

Vantaggi:

Si tratta della forma di testamento più semplice ed economica.

Svantaggi:

Nella stesura del testamento olografo vi è il rischio di commettere errori che possono portare all' annullamento o comunque renderne difficile l' interpretazione, inoltre è possibile che venga smarrito o che ne sia messa in dubbio l' autenticità.

2.1.2. Il testamento pubblico

Il testamento pubblico è il testamento ricevuto dal notaio alla presenza di 2 testimoni e ha la forma di un atto pubblico. In presenza dei testimoni, il testatore dichiara la sua volontà innanzi al notaio, il quale la riduce per iscritto.

Quindi, il notaio procede alla lettura del testo, che deve essere poi sottoscritto dal testatore, dai 2 testimoni e dal notaio stesso.

Allorché ha notizia della morte del testatore, il notaio comunica l' esistenza del testamento agli eredi ed ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

Vantaggi:

Il testamento pubblico è il più "sicuro" anche dal punto di vista della correttezza giuridica delle disposizioni contenute, rispetto alle quali il notaio offre la propria consulenza.

Svantaggi:

L' intervento del notaio comporta di costi legati alla sua attività, inoltre le ultime disposizioni non restano segrete.

2.1.3. Il testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da una terza persona. Se scritto di proprio pugno dal testatore, è sufficiente la sua firma in calce alle disposizioni, mentre se è scritto (in tutto o in parte) da altri o con l' ausilio di mezzi meccanici, deve portare la firma del testatore anche su ciascun mezzo foglio (1 foglio = 4 pagine).

Una volta scritto, il testamento viene sigillato in una busta e consegnato personalmente al notaio, alla presenza di 2 testimoni.

Qualora il testatore non fosse in grado di scrivere o momentaneamente in grado di apporre la propria firma sul testamento, lo dovrà comunicare al notaio fornendone anche le motivazioni. Il notaio provvederà a farne menzione con un' apposita annotazione nell' atto di deposito. Al

2.2.

contrario, chi non è in grado di leggere, non può fare un testamento segreto.

Come per il testamento olografo, dopo la morte del testatore il notaio provvede alla pubblicazione del testamento.

Vantaggi:

La segretezza innanzitutto (il contenuto del testamento può essere tenuto segreto fino al momento della morte del testatore).

Svantaggi:

I costi connessi all' intervento del notaio.

2.2. Contenuto del testamento

Di regola, il testamento contiene disposizioni di tipo patrimoniale.

Disposizioni non patrimoniali:

Il testamento, tuttavia, può contenere anche disposizioni di natura non esclusivamente patrimoniale. Ad esempio, in esso il testatore può:

- ▶▶ riconoscere figli naturali;
- ▶▶ esprimere la volontà di legittimazione di figli naturali (atto che attribuisce ai figli nati fuori dal matrimonio la qualità di figli legittimi): questo consente a un figlio naturale di richiedere la sua legittimazione, dopo la morte del testatore;

- ▶▶ nominare un tutore per superstiti minori o interdetti;
- ▶▶ abilitare un indegno alla capacità di succedere;
- ▶▶ nominare un esecutore testamentario;
- ▶▶ esprimere desideri in merito alla cura della tomba e altre disposizioni analoghe.

Disposizioni patrimoniali

Per quanto concerne il cd. contenuto patrimoniale del testamento, è necessario in primo luogo distinguere tra istituzione di erede e attribuzione di legato.

Istituzione di erede

Con l' istituzione di erede, il testatore indica ed attribuisce a determinati soggetti una quota della propria eredità.

L' istituzione di erede può consistere nell' attribuzione di una quota ideale del patrimonio ereditario (ad es. erede nella misura di un terzo del patrimonio) oppure nell' assegnazione di singoli beni (ad es. un' abitazione), che però vengono considerati ed attribuiti dal testatore quali quote del patrimonio complessivo.

L' istituzione di erede comporta una successione cd. "a titolo universale": chi è erede cioè subentra nella stessa posizione del defunto, ne acquista sia i diritti che gli obblighi, e, dunque, anche gli eventuali debiti.

2.2.

Assegnazione di legato

Ove invece il testatore attribuisca ad un soggetto uno o più beni determinati e non presi in considerazione come quote del patrimonio complessivo (ad es. un mobile o un appartamento chiaramente individuabili), il beneficiario assumerà la qualifica di legatario e la successione viene denominata "a titolo particolare" perché non vi è subentro in tutta la posizione del defunto, ma solo acquisizione del diritto oggetto del legato (ed, infatti, a differenza dell' erede, il legatario, non subentra nei debiti del defunto).

Tenuti a prestare il legato in favore del legatario, cioè ad eseguirlo, sono gli eredi o l' erede.

Poiché anche l' istituzione di erede può essere effettuata mediante assegnazione di singoli beni (come nel legato), per distinguere le 2 ipotesi nei casi dubbi si dovrà ricorrere al criterio dell' interpretazione della volontà del testatore, per valutare se la sua intenzione fosse quella di dare il bene o il diritto in sé considerato o piuttosto quella di attribuire, mediante l' assegnazione del cespite, una quota del proprio patrimonio.

Condizioni e oneri

Entro determinati limiti, all' istituzione di erede ed all' attribuzione di un legato possono essere apposte delle condizioni

(l' efficacia della disposizione viene fatta dipendere da un evento futuro ed incerto) oppure degli oneri (prestazioni che il beneficiario deve adempiere per poter acquistare l' eredità o il legato).

L' adempimento di un eventuale onere apposto ad una disposizione può anche essere fatto valere in giudizio dai soggetti interessati (coeredi, legatari, esecutore testamentario).

Esecutore testamentario

Se l' attuazione concreta delle ultime volontà espresse in un testamento appare complessa ed onerosa, oppure presenta difficoltà legate alle persone coinvolte, il testatore può nominare una persona di fiducia (anche un erede o un legatario) quale esecutore testamentario.

L' esecutore testamentario ha il compito di curare l' esatto adempimento delle disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento; egli amministra la massa ereditaria fino all' esecuzione delle ultime disposizioni del testatore e ha l' obbligo di rendere conto della propria attività.

Ove si intenda nominare un esecutore testamentario, sarà opportuno informare la persona scelta e verificare la sua disponibilità ad assumersi il compito (la funzione di esecutore testamentario si può rifiutare) prima di procedere alla stesura del testamento.

2.2.

Successione testamentaria

Eredi	Legittima	Quota disponibile
coniuge	1/2	1/2
coniuge + 1 figlio	1/3 al coniuge 1/3 al figlio	1/3
coniuge + più figli	1/4 al coniuge 1/2 ai figli	1/4
coniuge + genitori + nonni	1/2 al coniuge 1/4 ai parenti	1/4
1 figlio	1/2	1/2
più figli	2/3	1/3
genitori + nonni	1/3	2/3

Il diritto alla quota di legittima

Con il testamento si possono istituire eredi o fare lasciti anche in favore di persone non imparentate con il defunto (es. amici, conoscenti, enti e altre persone giuridiche).

A tutela dei diritti successori del coniuge e dei familiari più stretti del testatore, i cd. legittimari, il legislatore prevede che una parte del patrimonio (la cd. "quota di legittima") debba necessariamente essere devoluta in favore degli stessi.

Una volta soddisfatti i diritti successori dei predetti soggetti con la quota di le-

gittima agli stessi rispettivamente destinata, del restante patrimonio (la cd. "quota disponibile") il testatore può disporre come vuole.

I legittimari

Sono legittimari il coniuge, i figli legittimi (cui sono equiparati i figli legittimati ed i figli adottivi) ed i figli naturali, nonché gli ascendenti legittimi (genitori, nonni, ecc.).

Successione testamentaria

Qualora i figli non possano o non vogliano accettare l' eredità (per morte, inde-

2.2.

gnità o rinuncia), tale diritto può essere rivendicato dai loro discendenti.

In presenza di figli o discendenti legittimari, gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) non hanno alcun diritto alla quota di legittima.

Diritto alla legittima del coniuge

Una particolare disciplina riguarda il diritto alla legittima del coniuge.

Al medesimo sono in ogni caso riservati il diritto d' abitazione sull' abitazione adibita a residenza familiare ed il diritto d' uso dei mobili che la corredano se di proprietà del defunto.

Tali diritti gravano sulla quota disponibile del defunto e, qualora questa sia insuf-

ficiente, sulla legittima spettante al coniuge stesso ed eventualmente su quella dei figli.

Il coniuge separato ha diritto alla legittima, solo nel caso in cui non gli sia stata addebitata la separazione.

Il coniuge separato cui sia stata addebitata la separazione ed il coniuge divorziato hanno diritto ad un assegno vitalizio soltanto se, al momento dell' apertura della successione, godevano del diritto agli alimenti.

La quota di legittima

L' entità della quota di legittima (o quota di riserva) è variabile e dipende dal numero e dal tipo dei legittimari.

2.2.

Tabella dei gradi di parentela

		LINEA COLLATERALE					
LINEA DIRETTA		2° grado	3° grado		4° grado	5° grado	6° grado
4° grado	trisavolo						fratello/sorella dei trisavoli
3° grado	bis nonno/a					fratello/sorella dei bisnonni	
2° grado	nonno/nonna			prozio/prozia			nipote dei trisavoli
1° grado	padre/madre		zio/zia			Il cugino/Il cugina	
0	testatore	fratello/sorella			cugino/cugina		figlio/a di Il cugino o Il cugina
1° grado	figlio/figlia		nipote di zio			figlio/a di cugino o cugina	
2° grado	nipote di nonno				figlio/a del/la nipote di zio		nipote di nonno del/la cugino/a
3° grado	pronipote					nipote di nonno del/la nipote di zio	
4° grado	pronipote						ulteriore cugino/a

2.2.

Poiché il testatore potrebbe ledere il diritto alla quota di riserva di un legittimario disponendo del suo intero patrimonio in vita (es. donando gran parte dei suoi beni), la legge stabilisce che nel calcolare l'entità della legittima e della disponibile si debba tener conto anche delle eventuali donazioni effettuate dal defunto in vita. Ove il diritto alla quota di riserva di un legittimario risulti leso o dal testamento o da precedenti donazioni, il legittima-

rio può agire in giudizio per ottenere la parte di patrimonio che gli spetta; tale scopo viene raggiunto portando "in cd. riduzione" innanzitutto le disposizioni testamentarie lesive ed in secondo luogo le donazioni effettuata dal testatore in vita, cominciando dall'ultima e risalendo a quelle anteriori.

Nella riduzione delle donazioni aventi ad oggetto immobili, la legge ha inteso

tutelare in modo particolare il diritto dei legittimari, i quali, a determinate condizioni, possono agire e recuperare il bene anche nei confronti di chi subentra in seguito nella titolarità dell'immobile (ad es. un successivo acquirente). Pertanto, è essenziale prestare la massima cautela in caso d'acquisto di beni di provenienza donativa.

Con la legge n. 80/2005, la possibilità

per il legittimario leso di agire per la restituzione di un bene immobile è stata circoscritta a vent'anni di tempo dalla trascrizione della donazione nei registri del libro fondiario; tale termine tuttavia non corre nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che si siano opposti alla donazione con un atto notificato e trascritto (l'atto di opposizione perde efficacia dopo vent'anni, ma può essere prorogato).

03. Accettazione e acquisto dell' eredità

3.1. Capacità di succedere

Possono succedere per testamento sia persone fisiche sia persone giuridiche così come associazioni non riconosciute, fondazioni ed altri enti privi di personalità giuridica (ad es. enti ecclesiastici); ove si intenda beneficiare un ente con un lascito immobiliare, è opportuno prima verificare che esso abbia quantomeno la capacità giuridica di essere titolare di diritti e l' effettiva possibilità di risultare come proprietario di un immobile nei registri del libro fondiario.

Possono essere istituiti eredi/legatari per testamento anche i cd. nascituri, cioè persone non ancora nate al momento dell' apertura della successione ma già concepite (salvo prova contraria, si considera concepito al momento dell' apertura della successione il bambino che nasce entro 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta) ed anche non ancora concepite (ma in tal caso dovrà trattarsi di figli non ancora concepiti di persone viventi al momento della morte del testatore).

3.2. Indegnità

Per poter effettivamente ereditare (ricevere e tenere) da una persona, è necessario non essere "indegni" nei suoi confronti.

È considerato indegno e, quindi, può essere escluso dalla successione:

- chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, il suo coniuge, un suo discendente o ascendente, purché non ricorra alcuna delle cause di giustificazione, che escludono la punibilità a norma del codice penale (ad es. legittima difesa o stato di necessità);
- chi abbia commesso, a danno di una di queste persone, un fatto per cui sono applicabili le disposizioni sull' omicidio (in particolare, omicidio del convivente, nel caso in cui si tratti di minore o persona incapace d' intendere e di volere, istigazione o aiuto al suicidio di un minore di 14 anni o di una persona incapace d' intendere e di volere);
- chi abbia denunciato una di queste persone per un reato punibile con la reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni, se è stato successivamente riconosciuto colpevole di calunnia, ovvero chi abbia testimoniato in un procedimento penale contro una di queste persone e

Come accettare un' eredità?

3.3.

- sia stato successivamente condannato per falsa testimonianza;
- chi abbia indotto con dolo o violenza il testatore a fare, revocare o mutare un testamento, ovvero gliel' abbia impedito;
- chi al momento dell' apertura della successione risulti decaduto dalla potestà genitoriale;
- chi abbia soppresso, celato o alterato un testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata o abbia fatto scientemente uso di un testamento falso.

Il testatore, tuttavia, può riabilitare l' indegno alla propria successione mediante un atto pubblico (in vita) od un successivo testamento che espressamente indichi tale volontà.

3.3. Acquisto dell' eredità

Con l' accettazione, la persona chiamata all' eredità diventa erede e acquisisce tutti i diritti e gli obblighi legati all' eredità.

L' eredità viene acquisita con effetto retroattivo, vale a dire dal momento della morte del testatore. Tale data è considerata il momento d' apertura della successione.

3.4. Accettazione dell' eredità

L' accettazione dell' eredità può essere:

espressa

mediante una dichiarazione scritta, in cui la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l' eredità (ad es. in un contratto, nella domanda di rilascio di un certificato di eredità, in una dichiarazione notarile ecc.);

tacita

quando il chiamato all' eredità compie atti che necessariamente presuppongono la sua volontà di accettare l' eredità che solo un erede avrebbe il diritto di compiere (ad es. appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un' azione spettante all' erede).

La donazione, la vendita o la cessione di diritti ereditari, nonché la rinuncia all' eredità contro corrispettivo o effettuata soltanto a favore di alcuni dei chiamati comporta, in ogni caso, accettazione dell' eredità.

L' accettazione dell' eredità non può essere sottoposta a condizioni o a termini ed è irrevocabile. Non è consentita un' accettazione parziale dell' eredità.

Accettazione in presenza di debiti del defunto

L' acquisto dell' eredità comporta la cd. confusione del patrimonio del defunto con quello dell' erede. In pratica, ciò signifi-

3.5.

fica che non vi sarà più distinzione tra il patrimonio del defunto e quello personale dell' erede, il quale potrà essere chiamato a rispondere dei debiti del defunto non solo con i beni ricevuti, ma anche oltre il loro valore e, dunque, con i propri averi.

Ove non si conosca l' esatto ammontare dei debiti ereditari e si voglia quindi evitare il rischio di essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio, si può ricorrere alla cd. accettazione con "beneficio d' inventario".

Con questo tipo d' accettazione, in pratica, il patrimonio del defunto e quello dell' erede rimangono distinti e, pertanto, il beneficiario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari se non nei limiti del valore dei beni ricevuti in eredità. L' accettazione con il beneficio d' inventario consiste però in una procedura complessa, che tra l' altro prevede anche una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale.

Gli amministratori di persone giuridiche, associazioni, fondazioni o enti non riconosciuti, nonché i genitori o i tutori di minori sono obbligati ad accettare l' eredità con il beneficio d' inventario.

In realtà tenere separati il patrimonio del defunto da quello dell' erede però, può essere vantaggioso non solo per i chiamati alla successione, ma anche per i loro cre-

ditori o per i legatari, i quali quindi, entro tre mesi dall' apertura della successione hanno la facoltà di chiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell' erede.

Termine per l' accettazione dell' eredità

L' accettazione dell' eredità deve avvenire entro 10 anni dalla data del decesso della persona della cui successione si tratta.

Tuttavia, chiunque abbia interesse, può chiedere che venga fissato dal Tribunale un termine più breve entro i quali i chiamati alla successione dichiarino se accettano o rinunciano; trascorso invano tale termine, i chiamati perdono il diritto di accettare.

3.5. Rinuncia all' eredità (Rinuncia alla successione)

Entro lo stesso termine previsto per l' accettazione (10 anni) all' eredità si può anche rinunciare.

La rinuncia si effettua con dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del Tribunale.

Chi rinuncia ad un' eredità, è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Con l' atto di rinuncia, il chiamato all' eredità elimina la possibilità di dover rispon-

3.5.

dere dei debiti ereditari. Entro certi limiti è possibile revocare la rinuncia (ma solo nel caso in cui non sia ancora decorso il termine dei 10 anni per il rinunciante e purché l' eredità non sia stata frattanto già accettata da altri).

Acquisto del legato

Per l' acquisto di un legato non è necessaria l' accettazione. Poiché tale diritto non comporta, di norma, alcun rischio di

natura patrimoniale, il legato viene acquistato "di diritto" (cioè automaticamente) e può essere richiesto in qualsiasi momento agli eredi che sono tenuti a prestarlo (cfr. 2.2, assegnazione di legato).

Al legato si può però rinunciare; chiunque abbia interesse può chiedere al Tribunale di fissare un termine, entro il quale il legatario esprima la propria eventuale rinuncia al legato.

04. Glossario

Certificato di eredità

Il certificato di eredità è un documento necessario per l' iscrizione nei registri del Libro Fondiario dei diritti immobiliari acquisti per successione.

Il certificato di eredità è un atto rilasciato dall' Autorità giudiziaria con cui viene attestato che una o più persone sono eredi e/o legatari del defunto.

Comunione ereditaria e divisione ereditaria

In linea di principio, ciascun erede può essere chiamato al pagamento dei debiti della massa ereditaria solo in misura corrispondente alla sua quota d' eredità (es. un terzo).

Diritto di prelazione

Nell' ambito della cd. comunione ereditaria (cioè la comunione tra i coeredi), sussistono reciproci diritti di prelazione, che riguardano le quote di eredità di ciascun coerede.

In particolare, il coerede che intenda alienare la propria quota di eredità ad un soggetto estraneo alla comunione ereditaria, deve prima offrirla agli altri coeredi (che hanno il diritto di prelazione) indicandone il prezzo; questi ultimi possono accettare l' offerta entro il termine di 2 mesi.

Qualora un coerede abbia alienato ad un

terzo la sua quota ereditaria senza prima offrirla in prelazione agli altri coeredi, questi ultimi hanno diritto di riscattare al prezzo di vendita la quota alienata non solo presso il terzo, ma anche presso gli eventuali e successivi acquirenti.

Divisione ereditaria

Ciascun erede può chiedere, in qualsiasi momento, lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione della massa ereditaria.

Il testatore può prevedere nel testamento un divieto di divisione per un periodo massimo di 5 anni; per lo stesso periodo di tempo l' autorità giudiziaria, su richiesta di ciascun coerede, può disporre la sospensione della divisione ove la sua immediata esecuzione possa arrecare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

Se il testatore non ha lasciato disposizioni valide in merito alla divisione, tale operazione può avvenire con il consenso degli eredi mediante un contratto di divisione o può essere disposta dal Tribunale su richiesta di uno o più eredi (si tenga però presente che procedimenti giudiziari di divisione dell' eredità sono di norma lunghi e dispendiosi).

Ove in esito ad una divisione un coerede risultasse leso nei suoi diritti in mi-

4.

sura notevole (e precisamente oltre il quarto, cioè qualora avesse ricevuto un quarto in meno rispetto alla quota ad esso spettante), la divisione potrà essere rescissa, ossia annullata in esito ad un procedimento promosso dal coerede leso davanti al Tribunale, ma tale azione si prescrive entro 2 anni dalla data della divisione.

Collazione

I figli del defunto, i loro discendenti ed il coniuge che partecipano alla successione, nel calcolare le quote di eredità a ciascuno spettanti devono tenere in considerazione e conteggiare anche le eventuali donazioni ricevute in vita dal defunto. Tale è l'obbligo della cd. "collazione" che impone ai predetti soggetti di conferire nel patrimonio ereditario i beni oggetto di eventuali donazioni effettuate in vita dal defunto in loro favore (sono però escluse da tale obbligo le cose perite per causa non imputabile al donatario).

Nel limite della quota disponibile, il testatore può dispensare dall'obbligo della collazione i soggetti ad essa tenuti.

Rientrano nell'obbligo di collazione non solo le donazioni vere e proprie ma anche altre elargizioni effettuate in vita dal defunto in favore dei soggetti sopra indicati: pagamento di debiti o di premi assicurativi, assegnazioni fatte a causa di matrimonio o per l'avvio di un'attività imprenditoriale e simili.

Non sono invece soggette all'obbligo di collazione le spese per il mantenimento, l'abbigliamento o l'educazione, gli esborsi per malattia e le donazioni di modico valore effettuate tra coniugi.

Le spese sostenute per la formazione artistica e professionale sono soggette all'obbligo di collazione solo nel caso in cui eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

La collazione avviene mediante imputazione del valore del bene donato o dell'assegnazione effettuata; per gli immobili essa può essere effettuata anche direttamente, mediante la resa del bene in natura.

05. L'imposta di successione

Aggiornato luglio 2008

Reintroduzione dell'imposta di successione, Legge n. 286 del 24.11.2006

La menzionata legge ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, ripristinando l'efficacia del Decreto Legislativo n. 346 del 31.10.1990 ante 24.10.2001.

La Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, par. 77-79) ha apportato alcune modifiche in merito ad aliquote, franchigie ed importi esenti.

5.1. Imposta di successione – Franchigie e aliquote

Le disposizioni qui di seguito indicate si riguardano le successioni aperte dal 31.10.2006, rispetto alle quali trovano applicazione le seguenti aliquote e franchigie (da calcolare sul valore della massa ereditaria e, per gli immobili, sul cd. valore catastale come risultante in esito alla moltiplicazione della rendita catastale per i diversi coefficienti previsti dalla legge a seconda della tipologia d'immobile).

a) Coniuge e parenti in linea retta

Per tali soggetti è prevista una franchigia di Euro 1.000.000,00 (per ciascun erede) e, dunque, entro tale valore non è dovuta l'imposta di successione.

Ove invece il valore dell'eredità superi la predetta franchigia (per ciascun erede), è

dovuta l'imposta di successione nella misura del 4%.

In ogni caso, se nell'eredità vi sono immobili, devono essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella misura rispettivamente del 2% ovvero 1% sul valore dell'immobile (senza franchigia); tali imposte, tuttavia, sono dovute nella misura fissa di Euro 168,00 ciascuna, ove venga richiesta da uno degli eredi l'applicazione delle cd. "agevolazioni prima casa".

b) Parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado

Per i fratelli e le sorelle la franchigia è di 100.000,00 Euro (per ciascuno dei fratelli e delle sorelle); oltre tale limite di valore si applica l'imposta di successione nella misura del 6%.

c) Tutti gli altri eredi

Non è prevista alcuna franchigia; deve essere corrisposta l'imposta di successione nella misura dell'8% sul valore dei beni ereditari. Inoltre, i beni immobili sono gravati dall'imposta ipotecaria e catastale nella misura rispettivamente del 2% ovvero 1%, dovute tuttavia nella misura fissa di 168 euro ciascuna, qualora l'immobile sia adibito a prima casa per uno degli eredi. Anche in questo caso vale quanto sopra detto in merito alle imposte ipotecaria e catastale.

5.1.

Attualmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta di successione i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti e del coniuge che proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni (serve però un'apposita dichiarazione in tale senso da allegare alla denuncia di successione).

5.2. La dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione deve essere presentata presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dal decesso del defunto. Sono tenuti a presentare la dichiarazione i chiamati all'eredità, gli eredi, i legatari, il curatore dell'eredità e l'esecutore testamentario.

La dichiarazione, da effettuarsi su appositi moduli disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, può essere presentata da ciascuno dei beneficiari individualmente oppure da tutti collegialmente.

In linea di principio, l'Agenzia delle Entrate calcola e liquida l'imposta di successione dovuta in base alla dichiarazione presentata. Quando nella massa ereditaria sono compresi beni immobili, prima di presentare la dichiarazione di

successione occorre provvedere all'attoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, che vengono conteggiate e saldate (in apposito modulo) sulla base del valore catastale dell'immobile.

5.3. Esenzione dall'imposta di successione

T.F.R. del lavoratore dipendente

Si ricorda che, in forza del disposto dell'art. 2122, par. 1 del codice civile, nel caso di decesso del lavoratore dipendente, il T.F.R. spetta al coniuge superstite ed ai figli ovvero, se erano a suo carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Il T.F.R. non concorre a formare il patrimonio ereditario e quindi sulla stessa non si pagano imposte (non trattandosi di acquisto ereditario ma cd. iure proprio da parte dei predetti soggetti indicati nella norma).

Circa il fondo pensione, l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 124 del 21.04.1993 e successive modificazioni stabilisce che, in caso di decesso del lavoratore dipendente prima del suo pensionamento per raggiunti limiti d'età, si applica una disciplina analoga a quella prevista per il T.F.R.: gli importi maturati vengono liquidati al coniuge o ai figli ovvero, se a suo carico, ai genitori. In assenza di questi familiari e di

5.3.

altri beneficiari designati (ad es. a mezzo testamento), tale diritto decade.

Sono esenti dall'imposta di successione **i titoli di Stato** (BOT, CCT, ecc.) e i titoli equiparati (BIRS, BEI, CECA, EURATOM) (art. 12). Le quote di fondi comuni d'investimento, investiti in titoli di Stato, sono equiparate a questi ultimi (eventualmente pro rata).

Pronti contro termine

Il **contratto di pronti contro termine** concluso con la banca, che ha per oggetto titoli di Stato, è escluso dalla dichiarazione di successione se è contrattualmente strutturato in modo tale che la proprietà dei titoli venduti al cliente venga nuovamente ceduta alla banca solo alla scadenza dell'operazione e, nel frattempo, i titoli siano custoditi e amministrati dalla banca stessa (la circolare del Ministero delle Finanze n. 139 del 28.07.2000 ha fatto

definitivamente chiarezza in materia, poiché in precedenza alcune Agenzie delle Entrate avevano tassato queste giacenze).

Assicurazioni sulla vita

Nel caso di **assicurazioni sulla vita** per le quali è stato designato un beneficiario, questo acquista il diritto al risarcimento cd. "iure proprio" e, dunque, l'importo liquidato non rientra nella massa soggetta all'imposta.

Ai fini della determinazione della quota disponibile del defunto, gli importi di medesimo versati all'assicurazione come premi possono essere considerati come donazioni indirette, passibili di riduzione ove abbiamo determinato la lesione della quota di legittima di alcuno dei legittimari e soggette a collazione da parte del coniuge e dei figli del defunto (art. 737 del codice civile).

La tua Banca, un partner affidabile in questioni ereditarie.

La banca e le successioni

Dopo il decesso di un congiunto, gli eredi si rivolgono alle banche del defunto per conoscere la sua situazione patrimoniale.

Ciò è comprensibile poiché, oggigiorno, quasi tutte le persone intrattengono rapporti con una o più banche (prodotti d'investimento e di risparmio, finanziamenti, assicurazioni, altri servizi, ecc.).

In questi casi, la banca si trova ad affrontare richieste e aspettative del tutto diverse:

▶ gli eredi, ma spesso anche i creditori del defunto, chiedono informazioni precise sulla situazione patrimoniale e sulle transazioni più importanti che il defunto ha compiuto poco prima del decesso;

- ▶ i cointestatari e le persone che hanno poteri di firma sui conti correnti chiedono di poter continuare a operare, ad es. effettuando prelievi;
- ▶ i presentatori di assegni emessi dalla persona defunta ne pretendono il pagamento;
- ▶ i beneficiari degli ordini permanenti (affitto, telefono, corrente elettrica, ecc.) chiedono che non vengano interrotti i pagamenti.

Per meglio comprendere l'atteggiamento delle banche, è importante sapere che esse devono attenersi a tutta una serie di disposizioni di legge che, talvolta, non consentono loro di soddisfare immediatamente le richieste degli eredi e delle altre persone interessate. Inoltre, la banca è tenuta alla massima discrezione anche nei confronti del cliente deceduto.

06. Dimostrazione della qualità di erede

A causa del segreto bancario le informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto non possono essere trasmesse a terzi. Tuttavia, con la morte del testatore, gli eredi, in quanto aventi causa e suc-

cessori, acquisiscono i diritti e gli obblighi personali del defunto anche nei confronti della banca. In quanto tali, gli eredi non possono quindi essere considerati "terzi", secondo la comune accezione del termine,

6.2.

e hanno pertanto diritto a essere informati su tutti i rapporti che il defunto intratteneva con la banca alla data del decesso.

Inoltre, godono degli stessi diritti di prendere visione e ritirare atti e documenti che sarebbero spettati alla persona defunta. Per evitare di violare il segreto bancario, prima di fornire le informazioni richieste, la banca deve pretendere dalle persone interessate la dimostrazione della loro qualità di eredi.

6.1. Dimostrazione della qualità di erede nella successione legittima (senza testamento)

Se la massa ereditaria comprende anche immobili (fabbricati e terreni), gli eredi devono richiedere il rilascio di un certificato di eredità presso il tribunale competente, presupposto fondamentale per l'iscrizione tavolare dei diritti di proprietà.

Con la presentazione del certificato di eredità, gli eredi possono dimostrare il loro "status" anche nei confronti della banca. In caso contrario, devono essere esibiti i seguenti documenti:

- ▶ certificato di morte o estratto dell'atto di morte;
- ▶ atto di notorietà *) contenente:

- le generalità del defunto
- le generalità degli eredi legittimi
- la dichiarazione di assenza di testamento

*) Al posto dell'atto di notorietà, molti istituti di credito accettano anche la cosiddetta "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/1968) benché, in quanto imprese di diritto privato, non sarebbero tenuti a farlo.

La banca può accertare la situazione familiare e i legami di parentela del defunto anche sulla base di un certificato storico di famiglia, da cui può risalire agli eredi in base alla successione legittima.

6.2. Dimostrazione della qualità di erede nella successione testamentaria (esistenza di un testamento)

Il testamento è valido ed efficace anche se non è stato pubblicato. Tuttavia, la pubblicazione da parte di un notaio è necessaria al fine di poter dare attuazione alle disposizioni ivi contenute. Anche in tal caso può accadere che la banca, in aggiunta al testamento pubblicato, richieda una dichiarazione aggiuntiva dell'atto di notorietà.

07. Obblighi della banca in caso di successione

7.1. Aspetti civilistici

Con il decesso di una persona i suoi beni patrimoniali, ma anche le sue passività, vengono trasferiti ai chiamati che accettano l' eredità.

Se muore un cliente, la banca provvede a bloccare o “congelare” tutti i rapporti (conti, depositi, finanziamenti, ecc.), fino a quando non sono state adempiute tutte le formalità e non è definitivamente stabilito chi subentrerà come erede nei diritti e negli obblighi del defunto.

Con la sua morte, si estinguono anche tutti i poteri di firma che il defunto aveva concesso a terzi quando era in vita. Ciò significa che, dopo la morte del titolare di un conto, nessuna persona che aveva poteri di firma è più autorizzata a effettuare prelievi o altre operazioni su tale rapporto. Lo stesso principio si applica anche ai libretti di risparmio, ai depositi titoli e a ogni altro mandato.

7.2. Aspetti tributari: dimostrazione della dichiarazione di successione e termini di decadenza

Gli eredi sono tenuti a dimostrare di aver presentato la dichiarazione di successione, avendovi indicato i relativi crediti. La dichiarazione dev' essere indirizzata all' Agenzia delle Entrate del distretto in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio.

Per gli stranieri, l' ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente è sempre quello di Roma. A tale proposito, l' art. 46 della Legge sul Diritto internazionale privato, n. 218 del 31.05.1995, stabilisce che, in linea di principio, la successione è disciplinata in base al diritto dello Stato di appartenenza del defunto. Tuttavia, se lo straniero è domiciliato in Italia, può disporre per testamento l' applicazione del diritto italiano.

7.3. Esonero dall' obbligo di presentazione della dichiarazione di successione

La liquidazione degli importi spettanti agli eredi da parte della banca può avvenire anche in assenza della dimostrazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, qualora gli eredi siano esonerati da tale obbligo ai sensi dell' art. 28 e rilascino una dichiarazione scritta in merito (anche per mezzo di un coerede). Tale di-

7.4.

chiarazione dev' essere presentata alla banca in duplice copia; quest' ultima è tenuta a trasmetterne un esemplare alla competente sede dell' Agenzia delle Entrate, a mezzo lettera raccomandata, entro 15 giorni.

In base all' art. 28 par. 7 del Decreto Legislativo n. 346/90, il citato esonero si applica sia alla successione legittima che a quella testamentaria, qualora siano chiamati in causa il coniuge e/o il parente in linea retta, l' attivo ereditario non superi 25.822,84 euro e non vi siano compresi beni immobili o diritti reali su beni immobili. Pertanto, la dichiarazione di successione deve essere presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta: la mancata dichiarazione è sanzionata con una pena pecuniaria da 258 euro a 1032 euro (art. 50 Decreto Legislativo n. 346/90). Diversamente, la banca che liquida gli importi senza aver acquisito la prova dell' avvenuta presentazione della dichiarazione, è punibile con una sanzione amministrativa compresa tra il 200 e il 400 per cento dell' importo dovuto (art. 53, par. 2 e 4).

7.4. Dimostrazione di debiti verso istituti di credito

La dimostrazione di debiti verso istituti di credito, affinché siano deducibili dalla massa ereditaria, dev' essere effettuata in base a determinati criteri. Su richiesta scritta dell' erede, ai sensi dell' art. 23, par. 2 del D.P.R. n. 346/90, la banca è tenuta a rilasciare entro 90 giorni un' attestazione circa i crediti vantati nei confronti del defunto, regolarmente sottoscritta e controfirmata dal contabile competente o da un capo reparto. Da questa attestazione deve risultare l' ammontare del debito, nonché ogni altro rapporto intrattenuto con la banca al momento del decesso, sia esso creditore o debitore. Devono essere altresì indicate le operazioni di riporto e le prestazioni a garanzia, anche se effettuate da terzi. Per le passività di conto corrente, l' attestazione deve riportare anche tutti i movimenti degli ultimi 12 mesi antecedenti la data del decesso ovvero dall' ultimo saldo creditore, qualora questo sia meno recente.

Prodotti bancari e assicurativi:
gli aspetti da non trascurare.

08. Liquidazione delle somme agli eredi

Dopo aver adempiuto alle formalità citate in precedenza, la banca può procedere alla liquidazione delle rispettive quote di eredità ai beneficiari. Il pagamento

può avvenire solo con la firma di tutti gli eredi o di un curatore nominato dagli eredi stessi.

09. Successioni nei debiti e nelle garanzie

Con l' accettazione dell' eredità, non vengono trasferiti solo i beni patrimoniali del defunto: gli eredi assumono, infatti, al tempo stesso, anche tutti i debiti e le obbligazioni del defunto.

La comunione degli eredi subentra, quindi, in tutti i contratti di finanziamento in essere e in qualunque forma di garanzia prestata (ad es. fideiussioni, costituzioni di pegno, ipoteche).

10. Prodotti bancari e assicurativi

Di seguito verranno brevemente affrontati gli aspetti civilistici relativi ai più comuni prodotti bancari, in caso di decesso del cliente.

10.1. Conto corrente

Le somme disponibili sui conti correnti fanno parte della massa ereditaria. Non appena la banca ha avuto notizia della morte del cliente, provvede a congelare temporaneamente il conto: in altre parole, non consente più alcuna transazione. Nella massa ereditaria rientra la giacenza esistente dalla data del decesso, comprensiva di eventuali interessi maturati sino a quel momento.

In caso di conti cointestati, cioè di rapporti intestati a più persone, rientra nell' asse ereditario la quota che era del defunto. In mancanza di accordi diversi, si presume che le quote di tutti i cointestati fossero uguali.

Se, ad esempio, un conto è intestato a tre persone, in caso di morte di un cointestario, la sua quota (ovvero un terzo della giacenza) entra nell' eredità ed è liquidata ai suoi eredi, dopo l' adempimento di tutte le formalità previste. I due cointestari superstiti possono, invece, continuare a disporre liberamente delle loro quote.

10.2. Rapporti collegati col conto corrente

Il conto corrente serve principalmente per lo svolgimento delle operazioni di pagamento. Pertanto, di sovente è abbinato a particolari servizi aggiuntivi offerti dalla banca.

Ordini permanenti

Spesso, il titolare di un conto conferisce alla banca ordini permanenti per pagamenti periodici, come ad es. le bollette della luce, il telefono o l' affitto. Con la morte del titolare, la banca sospende tutti questi pagamenti.

Bonifici in entrata

Se, dopo il decesso del titolare, dovesse pervenire dei bonifici a suo favore, la banca provvederà a tenerli a disposizione della comunione degli eredi. In questi casi, andrà chiarito di volta in volta se tali importi siano da inserire nella massa ereditaria, perché considerati come crediti esigibili alla data del decesso.

Accreditamento dello stipendio e della pensione

Sul conto corrente possono essere versati anche lo stipendio e la pensione. Mentre nel caso di un dipendente, è il suo datore di lavoro a sospendere i versamenti al momento del decesso, nel caso

10.3.

di un pensionato spetta alla banca restituire all' istituto erogatore eventuali rate di pensione accreditate successivamente alla sua morte e, pertanto, non dovute.

Assegni bancari

Gli assegni emessi dal cliente prima della sua morte vengono regolarmente pagati e addebitati sul conto. I diritti di terzi, infatti, non devono essere pregiudicati dal decesso della persona che ha emesso l' assegno.

Carte di credito e carte bancomat

Nel momento in cui viene a conoscenza della morte del titolare del conto, la banca provvede a bloccare e a ritirare tutte le carte di credito e bancomat.

10.3. Prodotti di risparmio e d' investimento

Libretti di risparmio

Nella massa ereditaria entra il saldo esistente alla data del decesso, comprensivo degli interessi maturati sino a quel momento.

Libretti di risparmio nominativi intestati a più persone

Per i libretti di risparmio intestati a più persone, si applica quanto previsto per il conto corrente cointestato (si veda "Conto corrente – Conti cointestati").

Libretti di risparmio al portatore

Ai sensi delle vigenti disposizioni anticiclaggio i libretti di risparmio al portatore non possono presentare un saldo superiore a 12.499,99 euro. Un libretto di risparmio al portatore può essere ceduto mediante semplice consegna a terzi, ma l' avvenuto trasferimento dev' essere comunicato alla banca.

Chiunque detenga il libretto e sia a conoscenza di un' eventuale parola d' ordine, è autorizzato a effettuare prelievi. La banca, infatti, conosce solo chi ha acceso il deposito, ma non sa chi ne è il possessore.

Pertanto, il decesso del cliente che ha aperto il libretto è irrilevante per la continuità del rapporto, poiché egli avrebbe potuto comunque trasferirlo a terzi quando era in vita.

Per tale motivo, i libretti al portatore entrano a far parte della massa ereditaria solo nel caso in cui fossero in possesso del defunto o fossero custoditi a suo nome presso terzi al momento della sua morte (ad es. in un dossier titoli o in una cassetta di sicurezza presso una banca).

Certificati di deposito e obbligazioni bancarie

Diversamente dal libretto di risparmio, che consente di effettuare depositi e

10.3.

prelievi, i certificati di deposito e le obbligazioni sono forme di risparmio vincolate per un determinato periodo. Questi strumenti d' investimento entrano a far parte della massa ereditaria, comprensivi degli interessi maturati fino alla data del decesso.

Anche nel caso dei certificati di deposito e delle obbligazioni bancarie, è necessario distinguere tra titoli nominativi e al portatore (si veda la disciplina relativa al libretto di risparmio al portatore).

A differenza del libretto di risparmio al portatore, i certificati di deposito e le obbligazioni al portatore possono essere emessi anche per importi superiori a 12.499,99 euro. Tuttavia, in base alle disposizioni in materia di anticiclaggio, il trasferimento di titoli del valore pari o superiore a 12.500,00 euro deve avvenire per mezzo di un istituto di credito.

Titoli di credito

Qualora il defunto fosse stato intestatario di un deposito titoli, l' intero portafoglio con le giacenze alla data del decesso entrerà nella massa ereditaria. Questo vale per i titoli di Stato, per le obbligazioni e le azioni, come anche per i diritti d' opzione, ecc. Poiché i titoli rientrano nella massa ereditaria e vengono ripartiti tra gli eredi, la stima del loro va-

lore alla data del decesso del defunto è richiesta solamente se la loro "pezzatura" non consente un' equa distribuzione tra gli stessi ed è necessario effettuare conguagli. Tuttavia, gli eredi possono anche decidere di lasciare i titoli nella proprietà collettiva e gestirli attraverso un deposito titoli intestato alla comunione ereditaria.

Fondi d' investimento

Normalmente, la banca si limita solo all' intermediazione dei fondi d' investimento, mentre la loro amministrazione è demandata a una società di gestione. In tutti questi casi, la procedura di successione, vale a dire il trasferimento delle quote dei fondi agli eredi legittimi, avviene direttamente presso la società di gestione e, la banca, in quanto intermediario, si occupa solo della raccolta e dell' inoltro della documentazione e delle firme necessarie.

Gestioni patrimoniali

Con una gestione patrimoniale, il cliente conferisce alla banca il mandato a investire un determinato patrimonio in titoli o fondi d' investimento, concordando alcuni criteri legati alla durata dell' operazione e alla sua propensione al rischio. Entro questi limiti, la banca ha piena autonomia gestionale sul patrimonio e

10.4.

prende autonomamente le decisioni d'investimento legate all'acquisto o alla vendita dei titoli e dei fondi.

In caso di morte, il mandato conferito alla banca si estingue: la gestione attiva del patrimonio viene "congelata" e i titoli o i fondi che ne compongono il portafoglio passano alla massa ereditaria.

Fondi pensione

Le banche fungono da intermediario anche per le diverse forme di fondi pensione, il cosiddetto ulteriore "pilastro previdenziale". Il dipendente o il lavoratore autonomo versa nel fondo pensione determinati importi, sfruttando le agevolazioni fiscali previste e, una volta maturato il diritto alla pensione, ha diritto a percepire una rendita vitalizia integrativa. Nel caso di premorienza, tale rendita può essere trasferita al coniuge superstite.

Se la morte sopravviene mentre sono ancora in corso i versamenti, quindi prima di aver maturato il diritto alla pensione, il capitale versato viene liquidato agli eredi ovvero al coniuge e ai figli minori, a seconda della tipologia del fondo pensione.

10.4. Mutui e finanziamenti

Con l'accettazione dell'eredità, i debiti e le passività del defunto esistenti al momento del suo decesso passano agli eredi. Tra questi ci sono anche i finanziamenti in essere con la banca, come ad es. i mutui, i prestiti personali e i fidi di conto corrente.

Se i mutui o le altre posizioni debitorie sono cointestati a più persone, in linea di principio il trasferimento avviene in rapporto alle quote d'eredità. Tuttavia, la maggior parte dei contratti di credito prevede l'indivisibilità di tali rapporti.

10.5. Garanzie prestate

Se il defunto, quando era in vita, ha prestato garanzie a favore dell'istituto di credito, anche queste vengono automaticamente trasferite ai successori che hanno accettato l'eredità.

In altre parole, essi dovranno farsi carico di tutte le fidejussioni, i pegni, le ipoteche, ecc. della persona defunta.

10.6.

10.6. Cassette di sicurezza

In caso di decesso del concessionario o di uno dei concessionari di una cassetta di sicurezza, il codice civile stabilisce che la banca, non appena avutane notizia, è tenuta all'apertura della cassetta solo con il consenso di tutte le persone autorizzate ovvero con le modalità stabilite dal Tribunale (art. 1840 c.c.).

Sulla base delle disposizioni in materia d'imposta sulla successione (art. 48 del Decreto Legislativo n. 346/90), la cassetta di sicurezza può essere aperta successivamente al decesso del concessionario o di uno dei concessionari, solo alla presenza di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate o di un notaio, che dovrà redigere l'inventario del contenuto. A tale scopo, la banca dovrà avvisare tempestivamente l'Agenzia delle Entrate in merito al momento dell'apertura, meglio se contattandola direttamente.

Il contenuto di una cassetta di sicurezza viene sempre considerato proprietà del titolare e, pertanto, rientra nella massa ereditaria. In presenza di più aventi diritti, salvo disposizioni diverse, si presume la contitolarità in parti eguali.

10.7. Assicurazioni

Gli importi liquidati agli eredi a fronte di assicurazioni sulla vita non rientrano nella massa ereditaria. L'assicurazione è, infatti, un tipico contratto stipulato a favore di terzi e, benché la sua liquidazione sia direttamente legata alla morte dell'assicurato, essa è destinata ai beneficiari stabiliti per contratto. Non si tratta, quindi, di una fattispecie rilevante ai fini dell'eredità, in quanto ai successori legittimi non viene trasferito alcun diritto del defunto.

Diversa è la situazione, se si tratta di prestazioni assicurative liquidate quando il beneficiario è ancora in vita, come ad esempio nel caso di risarcimento danni a favore dell'assicurato. Tali importi costituiscono, infatti, una normale voce dell'attività della massa ereditaria.

